



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 266

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa delle Consigliere Baldin, Guarda e Masolo

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 38 "INTERVENTI PER IL GOVERNO
DELLE LISTE D'ATTESA" DELLA LEGGE REGIONALE 30
DICEMBRE 2016, N. 30**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2024.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 38 "INTERVENTI PER IL GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA" DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30

Relazione:

Il vigente articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n.40, rubricato "Interventi per il governo delle liste d'attesa", prevede, al comma 11, che "Il Centro unico di prenotazione deve prevedere un sistema di recall per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e per ricevere le disdette delle prenotazioni". In tale contesto premesso il ruolo di 'gatekeeper', cioè di punto di accesso unico, attribuito al CUP provinciale, come espresso dal comma 9 dell'articolo in argomento ("Le prestazioni specialistiche, ad eccezione di quelle di medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il Centro unico di prenotazione"), e via via dettagliato attraverso le deliberazioni sin qui intervenute di adozione del Piano regionale di Governo delle liste di attesa (PRGLA) e relativi aggiornamenti, pare senz'altro utile, nell'ottica di incrementare a favore dei cittadini la più ampia conoscenza e praticabilità dei rimedi previsti dalla legge in punto di rispetto della tempestività dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, attribuire al CUP una ulteriore funzione informativa nell'ambito del sistema di recall già previsto dal novellando comma 11 dell'articolo 38.

Infatti, il comma 13 dell'articolo 3 del d.lgs. 29/04/1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449" stabilisce che "qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato [...] l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione."

Si tratta di una disposizione non conosciuta dalla generalità dei cittadini, i quali, come pure recentemente ribadito dal Direttore generale dell'Area Sanità e sociale della regione del Veneto con circolare di chiarimento indirizzata alle strutture del SSR, possono dunque ricorrervi.

Considerato che il comma 11 dell'articolo 38 della legge regionale n.30 del 2016 pone in carico al CUP l'attivazione di un sistema di recall con funzione di [...] ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e [...]ricevere le disdette delle prenotazioni, si ritiene utile, attraverso l'articolo 1 del presente progetto di legge, attribuire, in sede di recall, attribuire anche la funzione di informare circa le condizioni per il ricorso all'attività libera professionale di cui all'articolo 3, comma 13, decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; completano il progetto di legge la previsione di neutralità finanziaria (art. 2), in considerazione del fatto che il progetto di legge non individua nuovi oneri

cui dover far fronte con specifiche previsioni di spesa, e la formula espressa relativa i termini per l'entrata in vigore.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 38 "INTERVENTI PER IL GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA" DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30

Art. 1 - Modifica dell'articolo 38 "Interventi per il governo delle liste d'attesa" della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017."

1. Alla fine del comma 11 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", sono inserite le seguenti parole: *"nonché per informare circa le condizioni per il ricorso all'attività libera professionale di cui all'articolo 3, comma 13, decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449."*

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 38 "Interventi per il governo delle liste d'attesa" della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3